

REGIONE PUGLIA  
ASSESSORATO ALL'AMBIENTE  
SETTORE ECOLOGIA

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA

N. 109 del registro delle determinazioni

Codice cifra: 089/DIR/2004/00 109-

OGGETTO: d.p.r. 24 maggio 1988, n°203- ex Art.12 Autorizzazione alle emissioni in atmosfera relativa alle Cokerie n°3 - 4 - 5 e 6, dello Stabilimento ILVA di TARANTO;

L'anno 2004 addì 02 del mese di aprile in Modugno presso il Settore Ecologia, il  
DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Inquinamento Atmosferico, ha adottato il seguente provvedimento:

- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- vista la deliberazione della G. R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;
- vista la legge regionale in data 17 gennaio 1988, n°4;
- visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1998, n°203;
- visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 luglio 1989, pubblicato sulla G.U. n°171 del 24 luglio 1989 e successive modificazioni ed integrazioni;
- visto il decreto del Ministero dell'Ambiente in data 12 luglio 1990, pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. n°51 del 30 luglio 1990;
- visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° marzo, pubblicato sulla G.U. n°57 dell'8 marzo 1991 e successive modificazioni ed integrazioni;
- visto il Decreto del Presidente della Repubblica 15 Aprile 1971 n°322;
- vista la legge 26 ottobre 1995, n°447;
- visto il decreto del Ministero dell'Ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. 16 aprile 1998 n°72;
- visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n°53;
- vista la legge regionale 22 gennaio 1999 n°7, che prevede l'abbattimento del 20% delle emissioni in atmosfera per gli impianti ricadenti in aree ad elevato rischio ambientale;
- visto il D.M. Ambiente 02/04/2002 n°60;
- visto il D.lgs. 4/8/1999 n°372, concernente l'autorizzazione integrata ambientale;
- vista comunque la legislazione vigente nella materia di che trattasi;
- vista la Determinazione n°363 del 18/11/2003 concernente l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi degli ex Art. 12, 15 e 7, DPR n°203/88 dello stabilimento ILVA di TARANTO;
- visto in particolare che nel provvedimento autorizzativo sono ricompresi i limiti di emissione relativi ai camini del ciclo coke E422 e E423 succitato, riferiti rispettivamente alle batterie 3 - 4 e 5 - 6 all'epoca del provvedimento autorizzativo "fuori servizio";

- visto il 2° Atto d'Intesa avente ad oggetto gli interventi per il miglioramento dell'impatto ambientale derivante dallo stabilimento ILVA di TARANTO, sottoscritto in data 27/02/2004, tra gli altri, dell'ILVA, della Regione Puglia, della Provincia di TARANTO, dai Comuni di TARANTO e STATTE e dall'ARPA Puglia, nell'ambito del quale è previsto, il "revamping" delle batterie 3 - 6 da riattivare, su istanza dell'ILVA, in una prima fase nelle more dell'adeguamento alle BAT, sulla base del regime autorizzativo ex DPR n°203/1988 di cui al provvedimento della Regione Puglia - Settore Ecologia n°363 del 18/11/2003;
- vista l'istanza prot. n° LEG 27 del 11/03/2004, acquisita al protocollo d'Ufficio n°2361 del 12/03/2004, con la quale l'ILVA s.p.a. ha presentato il piano contenente le modalità di revamping delle batterie 3 - 6 da riattivare, con le modalità previste nel citato 2° Atto d'Intesa, in aggiornamento alla precedente documentazione presentata a questo Settore ai sensi dell'art.12 del D.P.R. n°203/88 a base dell'autorizzazione concessa con il provvedimento Determina Dirigenziale n°363/2003;
- visto che il piano di revamping presentato dall'ILVA s.p.a., prevede la riattivazione scaglionata delle batterie secondo il cronogramma allegato dall'azienda entro Agosto 2005 e in particolare le opere programmate riguardano, sinteticamente:
  - la ricostruzione delle pareti refrattarie dei forni ricostruite sia sulla testate che sul lato coke;
  - la ricostruzione delle strutture metalliche di ancoraggio e tenuta dei forni;
  - il rifacimento delle torri di spegnimento ad umido del coke, con la messa in opera, per la n°3 batterie 5-6 e per la n°1 batteria 3-4, di un sistema di persiane per abbattere il polverino di coke;
  - l'installazione di un impianto di monitoraggio in continuo dei seguenti parametri: Polveri, SO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>, con trasmissione on line dei dati al Dipartimento ARPA della Provincia di TARANTO;
- considerato che nella seduta del 26 Marzo 2004, il CRIAP, nelle more dell'adeguamento alle BAT secondo quanto previsto dal D.leg n°372/1999, sulla base del piano di revamping delle batterie coke 3 - 6 presentato dall'ILVA, ha confermato i limiti di emissione di cui al provvedimento n°363/2003, già comprensivi della riduzione del 20% prevista dalla l.r. n°7/99;
- ritenuto necessario alla luce di quanto sopra, integrare il provvedimento autorizzativo n°363/2003, con l'indicazione della riattivazione delle batterie 3 - 4 e 5 - 6 del ciclo coke, camini E422 e E423, dello stabilimento ILVA di TARANTO, con i relativi limiti di emissione riportati nello stesso provvedimento autorizzativo n°363/2003, con la prescrizione che la messa a regime di ciascuna batteria intervenga entro 120 giorni dallo sfornamento del primo coke;

Ritenuto altresì di dover fissare le seguenti prescrizioni:

- La Ditta deve comunicare, ai sensi dei camini 1 e 2 dell'art.8 del DPR n°203/88, all'ARPA, all'ASL TA/1, al Sindaco del Comune di Taranto, alla Provincia di Taranto ed alla Regione Puglia Assessorato all'Ambiente, Ufficio tutela qualità dell'aria dell'Inquinamento Atmosferico ed Acustico per ciascuna batteria riattivata la data di messa in esercizio, la data di sfornamento del primo coke con conseguente messa a regime entro i successivi 120 giorni e contestuale attivazione del sistema di monitoraggio in continuo "on line" all'ARPA Puglia;
- la ditta è tenuta a mantenere le emissioni al di sotto dei limiti imposti dalla normativa vigente e dal presente provvedimento e a contenere, in ogni caso, le emissioni stesse ai livelli più bassi possibili a seguito dell'utilizzo, cui è tenuta, della migliore tecnologia man mano disponibile;
- per quanto attiene l'esercizio degli impianti di abbattimento si rinvia alla scrupolosa osservanza degli artt. 3 e 4 del D.P.R. n°322 del 15 Aprile 1971;
- la ditta deve verificare che i limiti massimi di esposizione al rumore nell'ambiente esterno rientrino in quelli previsti dall'art.6 del DPCM 1991 e successive modificazioni ed integrazioni trasmettendo copia delle misure effettuate da tecnico competente in acustica ai sensi della Legge n°447/95, all'ARPA - Puglia, alla AUSL TA/1, al Sindaco del Comune di Taranto ed alla Regione Puglia, Assessorato all'Ambiente, Ufficio Tutela della qualità dell'aria dall'inquinamento atmosferico e acustico.
- La ditta ILVA S.p.A. ove l'impianto in questione ricada nelle condizioni di cui alla legge regionale 22/01/99 n.7 Art.1, deve assicurare il rispetto delle disposizioni normative ivi fissate.

Inoltre:

- richiamato l'articolo 10 del DPR 24 maggio 1988, n°203, in merito alla inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, che, secondo la gravità dell'infrazione comporterà la diffida, la diffida con contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, la revoca dell'autorizzazione con la chiusura dell'impianto;

- richiamato l'articolo 11 del D.P.R. 24 maggio 1988, n°203, in merito alle possibili modifiche da apportare alle prescrizioni riportate nel presente atto per l'evoluzione della migliore tecnologia disponibile nonché per l'evoluzione della situazione ambientale;
- richiamato l'articolo 15 del D.P.R. 24 maggio 1988, n°203, in merito all'autorizzazione preventiva per la modifica sostanziale degli impianti che comportino variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni ed il trasferimento degli impianti stessi;
- ritenuto di demandare all'ARPA - Puglia e alla AUSL TA/1 il controllo e l'osservanza da parte della ditta ILVA S.p.A., di quanto riportato nel presente atto, pena l'applicazione delle sanzioni di cui al D.P.R. 24 maggio 1988, n°203;
- richiamate le procedure di cui agli allegati 6 e 7 del D.M. 12/07/90 per la verifica e il controllo dell'emissioni diffuse;
- ritenuto di far salve le autorizzazioni, prescrizioni e la vigilanza di competenza di altri Enti;
- preso atto delle risultanze dell'istruttoria condotta dal funzionario incaricato;

— dato atto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;

#### D E T E R M I N A

— Nelle more dell'adeguamento alle BAT ai sensi del D.leg n°372/99, è autorizzato, ai sensi dell'art.12 del DPR n°203/88, il revamping delle batterie 3 - 4 e 5 - 6 del ciclo coke dello stabilimento ILVA di TARANTO, gestito dalla Ditta ILVA s.p.a., così come definito dal piano presentato dalla stessa ILVA s.p.a. con nota prot. n°LEG 27 del 11/03/2004, con la conferma dei seguenti limiti di emissione già autorizzati con il provvedimento n°363/2003:

CAMINO	Batteria coke	Portata (Nmc/h)	Polveri (mg/Nmc)	NO <sub>x</sub> (mg/Nmc)	SO <sub>2</sub> (mg/nmc)	O <sub>2</sub> (%)
E422	3 - 4	140.000	80	600	800* 640**	5
E423	5 - 6	140.000	80	600	800* 640**	5

\* Con l'utilizzo di gas coke

\*\* Con l'utilizzo di gas trux (gas AFO e gas Coke)

Con l'installazione dell'impianto di monitoraggio in continuo dei succitati parametri, con trasmissione dei dati "on line" al Dipartimento ARPA della Provincia di TARANTO e con le prescrizioni riportate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate;

- La presente autorizzazione è rilasciata a seguito del parere espresso dal CRIAP nella seduta del 26/03/2004, con la disposizione del rispetto dei limiti di emissione riportati, formulati nel rispetto dei limiti di legge rivenienti dal D.M. 12/7/90 e dalla l.r. n°7/1999;
- La Ditta deve verificare che i limiti massimi di emissione di esposizione al rumore nell'ambiente esterno rientrino in quelli previsti dall'art.6 del D.P.C.M. 1° Marzo 1991 e ai sensi della Legge 447/95; se gli effetti acustici dell'attività si dispiegano in zona diversa da quelle esclusivamente industriali (art.1 D.M.A 11/12/96 deve essere comunque rispettato presso tali zone, in presenza di ambienti abitativi, il criterio differenziale (art.3, comma 2 D.M.A. 11/12/96);
- La Ditta, ove l'impianto in questione ricada nelle condizioni di cui alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 7, Art.1, deve assicurare il rispetto delle disposizioni normative ivi fissate;
- La Ditta è tenuta al miglior esercizio possibile degli impianti e a salvaguardare i limiti massimi di accettabilità e limiti massimi di esposizione agli inquinanti dell'aria nell'ambiente esterno di cui alle normative vigenti;
- Di demandare all'ARPA - Puglia ed alla AUSL TA/1, anche ai sensi dell'articolo 8 - 3° comma - del D.P.R. 24 maggio 1988, n°203, il controllo e la osservanza da parte della ditta ILVA SPA. Stabilimento di TARANTO di quanto riportato nel presente atto, oltre che di ogni altra disposizione di legge, pena l'applicazione delle sanzioni di cui al D.P.R. 24/5/88 n°203;
- Di trasmettere il presente atto all'ARPA - Puglia, alla A.S.U.L. TA/1, all'Amministrazione Provinciale di TARANTO, e al Comune di TARANTO e notificarlo alla Ditta ILVA S.P.A. Stabilimento di TARANTO;
- Di dare atto che il presente provvedimento sarà affisso all'albo del settore Ecologia dell'Assessorato all'Ambiente


— Di trasmettere il presente atto alla Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia  
(Dott. Luca LIMONGELLI)




Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione da parte del Dirigente del Settore Ecologia, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il funzionario istruttore responsabile del procedimento  
( Ing. Genaro ROSATO)




Il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L. n. 24/01 e successive modificazioni ed integrazioni

Il Dirigente del Settore  
(Dott. Luca Limongelli)



Della presente Determinazione, composta da n. 4 facciate, compresa la presente, viene iniziata la pubblicazione all'Albo istituito presso l'Assessorato all'Ambiente - Settore Ecologia - Via Delle Magnolie n°6/8 - Modugno, per 5 (cinque) giorni consecutivi a partire dal... 02 APR. 2004 .....

L'Incaricato alla Pubblicazione  
(de PINTO Sig. Giuseppe)




Attestazione di avvenuta Pubblicazione

Il sottoscritto Dirigente del Settore Ecologia, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente Determinazione è stata affissa all'Albo dell'Assessorato all'Ambiente - Settore Ecologia - Via Delle Magnolie n°6/8 - Modugno, per 5 (cinque) giorni consecutivi a partire dal... 02 APR. 2004 ..... e fino al... 06 APR. 2004 .....

L'Incaricato alla Pubblicazione  
( de PINTO Sig. Giuseppe )+



Il Dirigente del Settore Ecologia  
(Dott. Luca LIMONGELLI)

